



COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

Provincia di CATANZARO



Tel. 0961 - 994035 Fax 0961 – 994634

Via G. Garibaldi, 124 – 88040

e-mail: comunesanpietroapostolo@asmepec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE DA GIOCO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER GIOCHI LECITI

(Approvato con delibera di C.C. n.25 del 13.11.2019)

INDICE

Art. 1. – Ambito di applicazione

Art. 2. – Finalità e principi generali

Art. 3. – Giochi vietati

Art. 4. – Tabella dei giochi proibiti

Art. 5. – Caratteristiche dei giochi

Art. 6. – Ubicazione dei locali

Art. 7. – Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da
gioco

Art. 8. – Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti

Art. 9. – Informazione al pubblico

Art. 10. – Cessazione dell'attività

Art. 11. – Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo

Art. 12. – Orari

Art. 13. – Sanzioni

Art. 14. – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm. e ii., d'ora innanzi T.U.L.P.S., nonché in base alle vigenti norme attuative statali e regionali.
2. Le tipologie dei giochi trattate dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110 comma 6, lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;
 - b) quelle previste dall'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S.
3. Sono soggetti all'obbligo di rispetto del presente regolamento le seguenti strutture:
 - a) **le sale giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati, anche solo parzialmente, di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
 - b) **le sale dedicate**: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 del T.U.L.P.S.;
 - c) **le sale bingo**, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - e) **i negozi di gioco**, cioè i punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
 - f) **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., **qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti/si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S..**

Articolo 2

(Finalità e principi generali)

1. Il Comune di San Pietro Apostolo, con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:

- prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), anche riconosciuto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale patologia del comportamento legata all’azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
 - garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
 - disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d’Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorchè lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
2. Le procedure amministrative connesse all’apertura, trasferimento, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:
- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, onde prevenire l’insorgenza della dipendenza patologica;
 - contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari, sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione;
 - ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d’Azzardo Patologico e le ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;
 - c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
3. Le suddette finalità devono essere temperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.
4. L’Amministrazione di propone di acquisire periodicamente, presso Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l’incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico sul territorio e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero a tal fine necessarie.

Articolo 3

(Giochi vietati)

1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti, illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente, attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.L.P.S., qualunque siano i simboli adottati.

Articolo 4

(Tabella dei giochi proibiti)

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

Articolo 5

(Caratteristiche dei giochi)

1. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.

Articolo 6

(Ubicazione dei locali)

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. R. Calabria 26 aprile 2018, n. 9 ("Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della "ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"), per tutelare determinate

categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve non inferiore a trecento metri dall'ingresso principale dei seguenti luoghi sensibili:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi i nidi d'infanzia e le scuole paritarie;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi e sale parrocchiali;
 - d) impianti sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
 - e) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, strutture in cui vengono rese prestazioni sanitarie pubbliche, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i) stazioni ferroviarie.
2. Le rivendite di generi di monopolio, anche quando annesse agli esercizi commerciali e/o a pubblici esercizi, sono escluse dal divieto a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.
3. Sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri lineari **300 (trecento)** da tutti i luoghi sensibili indicati al comma 1 del presente articolo:
- a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'art. 1 comma 3, lettere da a) ad e);
 - b) la prima installazione di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero in tutte le strutture di cui all'art. 1 comma 3, lettere da a) ad e);
4. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima di metri lineari **300 (trecento)** dai luoghi sensibili indicati al comma 1 del presente articolo.
5. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.
6. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale con l'adeguato supporto di natura tecnica fornito dal personale dell'ufficio tecnico.
7. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
- a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finchè permangono nella medesima ubicazione e non venga **umentato** il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.;

- b) nel caso in cui la struttura di cui all'articolo 1, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.
8. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di **giochi leciti tradizionali** quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili.
9. Il Comune di San Pietro Apostolo si riserva di individuare altri luoghi sensibili ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
10. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

Articolo 7

(Adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco)

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), e 7, del T.U.L.P.S. è subordinata, quale titolo abilitativo, alla presentazione di apposita Scia al Suap telematico del Comune per il tramite della piattaforma Calabria Suap.
Al fine del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, il richiedente dovrà dimostrare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e non avere situazioni soggettive in contrasto con gli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - b) di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. (Codice delle leggi Antimafia e Misure di Prevenzione),
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell'autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.
3. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati, al fine del titolo abilitativo, alla presentazione al Comune tramite piattaforma Suap della comunicazione alla Questura, ai sensi della vigente normativa e del regolamento Suap regionale. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, gli uffici comunali procederanno ad una verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.

4. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienico-sanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamenti di Polizia Urbana, normativa urbanistico-edilizia e dalla presente disciplina di settore.
5. L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattamento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita SCIA al SUAP telematico del Comune per il tramite della piattaforma Calabria Suap, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio.
7. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell'ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP competente di apposita Scia, autocertificando il possesso del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell'apparecchio medesimo.

Articolo 8

(Svolgimento dell'esercizio: prescrizioni e divieti)

1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta, al fine di inibire loro l'uso degli apparecchi, come per legge. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del T.U.L.P.S.. E' altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 9/2018, la violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l'area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall'attività di somministrazione.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali.
4. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
5. Ai sensi della vigente normativa, l'attività di somministrazione all'interno dei locali in cui l'attività prevalente è quella del gioco, è consentita previa SCIA da presentare al SUAP

competente e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.

5-bis. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

5-ter. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico, pertanto all'interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.

5-quater. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e non deve essere collocata in adiacenza all'ingresso del locale stesso.

6. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 9

(Informazione al pubblico)

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile:
 - a) titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;
 - b) tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
 - c) cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
 - d) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - e) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S. cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:
 - a) materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico; la violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189;
 - b) cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.
3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm. 210x297).

4. E' vietato esporre all'interno e all'esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.
5. E' vietato installare insegne luminose e/o intermittenti all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi. Inoltre, il Comune di San Pietro Apostolo non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all'interno che all'esterno degli esercizi.
6. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della Legge Regionale n. 9/2018, il mancato rispetto dei divieti di pubblicità di cui ai commi 4,5 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Articolo 10

(Cessazione dell'attività)

1. Il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.
2. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Articolo 11

(Revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo)

Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio, viene revocato ovvero viene sospeso nei casi previsti dalla normativa di settore.

Articolo 12

(Orari)

1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica. Gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi con annessa una rivendita di generi di monopoli consentiranno l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. commi 6 e 7 nella fascia oraria prevista per le rivendite di generi di monopolio.

Articolo 13

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
2. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. (R.D. 773/31), sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 5, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S..
3. L'esercizio di attività di gioco in violazione delle norme della L. R. 26 aprile 2018, n. 9 è sanzionato ai sensi dell'articolo 16 della medesima.
4. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00 (p.m.r. € 300,00), così come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività.
I titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle rivendite di generi di monopolio ove viene svolta attività di gioco mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., che permettono la vincita in danaro, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9 del 26.04.2018 e del presente Regolamento, si adeguano a quanto previsto dalla suddetta legge entro il termine stabilito dall'art. 16 comma 13 L. R. n. 9 del 26.04.2018, pubblicata sul BURC in data 02.05.2018.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.